

COMUNE DI LAURIA

Provincia di Potenza

REGOLAMENTO

**per l'utilizzazione dei pascoli soggetti a
"Fida-pascolo"**

ART. 1
Definizione del territorio soggetto a pascolo

Le superficie di pascolo nel Comune di Lauria interessa sia pascoli nudi che cespugliati e arborati E' riconducibile a 3 tipologie caratterizzate da una composizione floristica e da una vegetazione specifiche.

Complessivamente le praterie (terreni saldi in genere) si estendono su 1712,8187 ha ripartite nelle tipologie riportate nella tabella seguente. Sono stati considerati anche gli arbusteti in formazione in quanto, seppur in modo marginale, risultano in parte pascolati.

Uso del suolo	Superficie totale (ha)
Pascolo nudo	719,1304
Pascolo cespugliato	456,6833
Pascolo arborato	264,0008
Arbusteti in formazione	273,0044

La disciplina contenuta nel presente Regolamento del pascolo nel demanio comunale avviene nel rispetto del Regolamento per il pascolo sul demanio pubblico approvato dalla Regione Basilicata con deliberazione del C.R. n. 1085 del 23.03.1999 e delle altre norme in materia.

ART. 2
Modelli di gestione

Il carico di bestiame ammissibile per ettaro di pascolo, è dipendente dalla specie allevata e dalla produttività del cotico.

Il carico di bestiame viene espresso in UBA* (Unità Bestiame Adulto) tenendo conto degli indici di conversione di seguito riportati:

Bovino adulto (oltre tre anni di età)	1	UBA
Manza o Manzetta	0,5	UBA
Cavallo	1	UBA
Capra adulta	0,15	UBA
Ovino adulto	0,15	UBA
Suino	0,30	UBA

I dati di cui sopra dovranno essere sottoposti a revisione ogni tre anni per porli in accordo con eventuali variazioni che si fossero verificate negli allevamenti zootecnici locali, nonché nella produttività del pascolo stesso.

ART. 3 **Concessioni di pascolo**

L'esercizio del pascolo nei terreni di proprietà comunale è riservato principalmente agli allevatori di specie bovine, equine, ed ovine che abbiano sede legale ed operino nei terreni ricadenti nel Comune di Lauria. A tale fine, requisiti prioritari per l'assegnazione delle superfici di pascolo soggette a Fida sono:

- Essere imprenditore agricolo stanziale a titolo principale
- Essere residente nel Comune di Lauria

L'affidamento ordinario è per i singoli periodi di fida sotto riportati:

- 1) Fida invernale: dal 01/12 al 30/04
- 2) Fida estiva: dal 01/05 al 30/11

Gli aventi diritto all'uso del pascolo, dovranno fare esplicita richiesta di autorizzazione al Comune. Le domande dovranno essere inoltrate al Comune entro il 31/10 per la Fida invernale ed entro il 31/03 per la Fida estiva.

In esse dovranno essere indicate:

- generalità,
- residenza,
- eventuale codice dell'azienda agricola;
- numero dei capi di bestiame, espresso in UBA e distinto secondo la specie e l'età.
- la località richiesta e la sua posizione all'interno del comprensorio
- Il numero dei cani ammessi alla custodia delle greggi il cui impiego è reso obbligatorio per l'accudimento degli ovi-caprini
- Certificato rilasciato dalla ASL del territorio da cui gli animali provengono che attesti l'immunità da malattie infettive;
- Certificato veterinario da cui si evince che i capi di bestiame al pascolo e l'allevamento da cui provengono sono indenni da malattie infettive;
- Elenco delle matricole dei capi di bestiame per i quali si chiede la Fida pascolo
- Impegno a dare immediata comunicazione scritta all'ufficio della Polizia Municipale con la indicazione della data in cui si intende immettere gli animali fidati nel pascolo.

Il Comune, entro trenta giorni dalla presentazione delle domande, tenuto conto del carico massimo che le suddette aree possono supportare, emette, qualora ne sussistano le condizioni, il relativo provvedimento autorizzativo.

Le domande saranno esaminate secondo l'ordine cronologico di arrivo al protocollo dell'Ente, dando priorità alle domande dei residenti nel territorio di Lauria.

ART. 4

Obblighi e condizioni di pascolo

Gli allevatori, prima del rilascio della autorizzazione, devono presentare al responsabile comunale del servizio, copia del registro di stalla per l'individuazione dei contrassegni auricolari ovi-caprini e bovini e per gli equini, copia del passaporto equino. Devono presentare inoltre la ricevuta dell'avvenuto pagamento della Fida pascolo

L'allevatore, prima di portare il gregge e/o le mandrie al pascolo, ha l'obbligo di eseguire i controlli veterinari necessari per gli animali condotti, nonché di effettuare tutte le misure di profilassi suggerite dalle autorità competenti.

Ha l'obbligo altresì di comunicare all'ufficio comunale competente, qualunque variazione del carico di bestiame, rispetto a quanto comunicato nella domanda di concessione.

Il bestiame autorizzato al pascolo, deve essere sempre identificabile mediante apposito contrassegno auricolare -per gli ovini ed i bovini- per gli equini, mediante passaporto equino. Le matricole auricolari e il passaporto equino, dovranno essere corrispondenti a quelle depositate presso l'apposito ufficio comunale.

A carico dei proprietari di bestiame è stabilito l'obbligo di provvedere a quei lavori ritenuti di "Ordinaria coltura a pascolo" come lo spargimento delle deiezioni, qualora si verificasse una concentrazione delle stesse in alcune porzioni del pascolo, la pulitura delle abbeverate.

Ai medesimi proprietari viene fatto obbligo altresì, di esercitare un controllo sui manufatti esistenti e di provvedere, quando se ne presenti la necessità, alla manutenzione degli stessi anche a mezzo di piccole opere di riassetto.

Per quello che riguarda le greggi degli ovi-caprini è fatto obbligo al proprietario o all'avente diritto, di immettere il bestiame al pascolo sotto la custodia di un pastore o di un numero sufficiente di persone, che in ogni caso non potrà essere minore di una, ogni 450 capi. I cani utilizzati per la custodia di tali greggi dovranno essere in regola con quanto previsto dalle normative e dalle leggi regionali vigenti in materia di "Tutela degli animali e prevenzione del randagismo"

E' assolutamente vietato il pascolo nelle aree limitrofe agli insediamenti turistici e di culto e nelle aree sottoposte a vincoli ambientali che escludono la loro utilizzabilità per il pascolo. In dette aree i fidatari dovranno garantire una fascia di rispetto di almeno 100 mt.. I trasgressori saranno puniti con la sanzione amministrativa da € 10,33 al € 61.98 a capo.

ART. 5

Divieti

E' fatto divieto di introdurre al pascolo un numero di capi superiore a quello consentito.

E' proibito introdurre gli animali in località diverse da quella per cui è stata concessa l'autorizzazione.

E' vietata la realizzazione di opere che possano essere di ostacolo allo scorrimento delle acque, comprese le recinzioni.

E' vietata l'installazione di manufatti di qualsiasi genere che possano alterare lo stato dei luoghi.

E' vietato l'allevamento di animali alloctoni o non idonei al pascolo.

ART. 6

Determinazione del canone

La Fida Pascolo è onerosa e la somma da pagare per ogni UBA (Unità di Bovino Adulto) è stabilita in 16,00 €. Per ogni periodo di Fida.

La somma sarà annualmente determinata dal Comune con atto deliberativo della Giunta Municipale.

In assenza, si intende confermato l'importo dell'anno precedente.

Il numero dei capi ammessi al pascolo non potrà essere superiore a quello massimo consentito dalle norme forestali, né per ciascun proprietario potrà essere superiore al numero di capi che nell'anno risultano dallo stesso denunciati o dichiarati ad altra autorità sanitaria o amministrativa e risultano dal registro di stalla.

ART. 7

Modalità di pascolamento ed obblighi

L'esercizio del pascolo sul demanio gestiti, va esercitato secondo le seguenti modalità:

- Rilascio di apposita concessione da parte dell'ente gestore;
 - Vigilanza continua degli animali da parte del proprietario o del concessionario
 - Il pascolo senza custodia è consentito solo nel caso in cui i terreni sono provvisti di adeguata recinzione.
 - La realizzazione e/o la revisione delle chiudende dovrà essere preventivamente autorizzata dall'Ente e dovrà rispettare tutte le prescrizioni previste dalla normativa vigente;
 - Il bestiame autorizzato al pascolo deve essere sempre identificabile e le matricole auricolari dovranno essere corrispondenti a quelle depositate presso l'apposito Ente gestore;
 - Non fare uso di fuoco nelle aree concesse ed obbligo di esercitare, per il periodo di fida concesso, un'attenta sorveglianza segnalando tempestivamente eventuali incendi o danneggiamenti;
 - Divieto di sbarrare con sistemi fissi strade e viottoli nei terreni concessi a pascolo;
 - Obbligo di eseguire tutte le misure di profilassi suggerite dalle competenti autorità se durante i periodi di concessione dovessero verificarsi malattie infettive o contagiose per il bestiame
 - Il fidatario non potrà esercitare alcuna azione di danni verso il Comune nel caso avesse a subire morie di animali imputabili a malattie infettive e ciò anche quando sia dimostrato che gli animali hanno contratto le malattie nel fondo fidato;
 - Il fidatario non potrà esercitare alcuna azione di danni verso il Comune nel caso avesse a subire morie di animali imputabili ad animali selvatici o a cani randagi.
- L'ente gestore declina ogni responsabilità per danni provocati dal concessionario di qualsiasi natura terzi.

Art. 8 **Allevatori non residenti**

Le domande potranno essere presentate al Comune anche dagli allevatori non residenti nel Comune di Lauria.

Art. 9 **Canone non residenti**

Per gli allevatori non residenti, la concessione dei godimenti di pascoli, è sempre onerosa. In particolare la somma da pagare è determinata dalla tariffa base fissata per i residenti maggiorata del 50% per UBA.

Art. 10 **Divieti e prescrizioni**

E' fatto assoluto divieto agli allevatori residenti nel Comune di Lauria di avanzare richiesta di pascolo per bestiame appartenente a persone residenti fuori dal Comune.

L'inosservanza del predetto divieto, sotto qualsiasi forma si manifesti, può costituire da solo motivo di reiezione della domanda o di revoca della concessione al fidatario inadempiente.

E' fatto assoluto divieto:

- cedere al altri il diritto di fida
- far custodire il bestiame da persona diversa da quella/e indicata nella domanda;
- effettuare l'esercizio del pascolo nei boschi di nuova formazione, in rinnovazione, allo stadio di novellame.
- Effettuare l'esercizio del pascolo nelle aree percorse dal fuoco per almeno dieci anni dal verificarsi dell'evento (art. 10 della legge n. 353/2000);
- Effettuare il pascolo in tutte le circostanze in cui questo possa essere pregiudizievole per la pubblica incolumità;
- Pascolare nelle terre affittate o vincolate;
- Abbacchiare ghiande, utilizzare strumenti da taglio, corde, sacchi od altro che consenta di danneggiare piante e/o asportare prodotti.

Sui terreni al di sopra di 1000 m. s.l.m. in cui è ammessa solo la fida estiva, il pascolo, con qualsiasi specie animale, è vietato prima del 10 maggio e dopo il 10 novembre. Su terreni posti al di sotto di 1000 m. s.l.m. ed in cui è ammessa l'utilizzazione nelle varie stagioni vegetative dell'anno il pascolo può esercitarsi solo con il sistema "tornato guidato" e scolarmente incominciando dalle località più basse e fino a quelle delle zone più elevate. Ad ogni sezione dovrà essere assicurato un turno di riposo fino senza la presenza di animali, sufficienti per la ricrescita indisturbata dell'erba fino ad un'altezza non inferiore a 10— 15 cm. Sui terreni situati al di sotto di 1000 M.C.L. ed in cui è ammessa solo la "fida - invernale" il pascolo può esercitarsi dal 1° dicembre al 30 aprile.

ART. 11

Sanzioni

Ferma restando l'autonoma competenza sanzionatoria degli organi dello Stato e della Regione, il Comune punirà con una sanzione amministrativa, compresa tra un minimo di euro 103,29 ed un massimo di €. 309,88 per ogni capo irregolarmente immesso al pascolo.

Il Comune, inoltre, sposterà denuncia all'autorità giudiziaria, tutte le volte in cui nel comportamento o nelle infrazioni dei fidatari ravviserà estremi del reato.

Saranno applicate, inoltre, le seguenti sanzioni amministrative:

- Violazione art. 5.2 da € 25,82 al € 51,65 a capo
- Violazione art. 5.3 da € 129,12 ad € 774,69 oltre all'obbligo di provvedere al ripristino dello stato dei luoghi con oneri a carico del fidatario.
- Violazione art. 5.4 da € 129,12 ad € 774,69 oltre all'obbligo di provvedere al ripristino dello stato dei luoghi con oneri a carico del fidatario.
- Violazione art. 8.2 da € 25,82 ad € 51,65 a capo
- Violazione art. 8.5 da € 103,29 ad € 309,88 a capo
- Violazione art. 8.7 da € 129,12 ad € 774,69

Per ogni altra violazione di divieti od obblighi previsti nel presente Regolamento sarà applicata la sanzione da € 25,00 ad e 500,00

Art.12

Per quanto non contemplato nel presente regolamento si intendono richiamate le norme vigenti per effetto di disposizioni legislative statali, regionali, anche di natura Regolamentari che disciplinano l'uso dei pascoli, la conservazione e la salvaguardia del patrimonio forestale e la tutela dell'ambiente.

ART. 13

Il presente Regolamento si compone di n. 13 articoli ed entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza del termine di pubblicazione di 15 gg. all'albo pretorio comunale e sul sito internet del comune di Lauria.

Ogni precedente norma Regolamentare disciplinante la Fida pascolo nel territorio di Lauria è abrogata.

Copia del presente regolamento è trasmessa al Comando VV UU. , al Comando Stazione Forestale di Lauria e alla Regione Basilicata.